

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Covid-19

1. BENEFICIARI

Possono accedere alla CIG in deroga i datori di lavoro privati:

- privi delle tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà ordinari, FSBA e FIS) previste dal D.lgs. n. 148/2015 e dagli artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020;
- che hanno esaurito i periodi di CIGO, CIGS e di Assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà (FSBA compreso), inclusa la prestazione per causale "emergenza Covid-19" prevista dagli artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020;
- che hanno visto respinte le domande di ammortizzatore per causale "emergenza Covid-19" (CIGO e Assegno ordinario FIS/FSBA) per carenza di risorse;
- che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro;
- del settore terziario sopra i 50 dipendenti (art. 20, comma 2, d.lgs. 14/2015) che non possono attivare la CIGS per la causale crisi aziendale dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- di cui all'art. 20, comma 1, **lett. b)***, c) e d) del D.lgs. n. 148/2015.

***Possono quindi richiedere direttamente la CIG in deroga le imprese artigiane dell'indotto tenute al versamento della contribuzione CIGS (CSC 4.xxxx con c.a. 3X).**

Possono beneficiare della CIG in deroga **tutti i lavoratori** (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento), purché in forza presso uno dei datori di lavoro di cui sopra alla data del 23 febbraio 2020, **con un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, di cui al seguente elenco:

- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti professionalizzanti
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- lavoratori somministrati non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dal proprio Fondo di solidarietà quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa presso l'utilizzatore siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga
- lavoratori a domicilio monocommessa
- lavoratori intermittenti (nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate)
- lavoratori agricoli
- lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio.

Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.

2. PRESUPPOSTI DI INTERVENTO

I presupposti per il ricorso alla CIG in deroga sono:

- a. la sussistenza di un rapporto di subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario del trattamento di integrazione salariale in deroga;
- b. sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario per le cause previste dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020;
- c. perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata;

- d. ragionevole previsione di ripresa dell'attività lavorativa

3. DURATA DEL TRATTAMENTO

La durata massima del trattamento di CIG in deroga consuntivabile è di 13 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 per ogni unità produttiva con sede nel Veneto.

Per le unità produttive con sede nel Comune di Vo' Euganeo o, qualora non abbiano sede in questo comune, limitatamente ai lavoratori in forza o domiciliati nello stesso comune la durata del trattamento è di 22 settimane.

4. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE E INFORMATIVA (A.I. 26 marzo 2020)

L'impresa che intenda operare una sospensione/riduzione di orario di lavoro invierà, **a mezzo PEC**, in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e a Confartigianato Imprese Vicenza l'informativa di attivazione della procedura di consultazione sindacale "Avvio CIGD Covid-19", secondo il modello definito dall'A.I. Regionale 26 marzo 2020.

Qualora, nei 3 giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione da parte dell'azienda, non pervenga alcuna richiesta di esame congiunto da parte delle OO.SS., la procedura si intende completata. Il datore di lavoro potrà presentare l'istanza di CIGD sul portale CO Veneto, allegando alla domanda le evidenze dell'avvenuto invio dell'informativa alle tre organizzazioni sindacali e a Confartigianato Imprese Vicenza (o altra associazione datoriale artigiana individuata dall'impresa).

Qualora, invece, il sindacato richieda l'incontro per l'esame congiunto, esso dovrà concludersi con la redazione del verbale di accordo predisposto secondo il modello definito dall'A.I. 26.03.2020.

Gli effetti retroattivi dell'attivazione della CIG in deroga sono regolati come segue:

- Le informative perfezionate fino al 30 aprile 2020 consentono di accedere alla CIG in deroga Covid-19 con decorrenza retroattiva a far data dal 23 febbraio 2020;
- Le informative perfezionate dal 1° maggio consentono l'accesso alla CIG in deroga Covid-19 con decorrenze fissata in una data non antecedente a quella di perfezionamento dell'informativa stessa

5. PRESENTAZIONE e ISTRUTTORIA DOMANDA

Espletata la procedura di informazione/consultazione di cui al precedente punto 4 il datore di lavoro provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo di gestione risorse umane, a presentare la **domanda di CIG in deroga** in via telematica sul portale di **CO Veneto**, corredata dell'accordo sindacale o dell'informativa e relative prove di invio alle organizzazioni sindacali e all'associazione artigiana secondo le seguenti specifiche:

- per periodi la cui data di decorrenza è compresa fra il 23 febbraio ed il 27 marzo, la domanda va presentata entro 40 giorni di calendario (termine perentorio) a partire dal 27 marzo 2020 data di apertura del portale CO Veneto;
- per periodi decorrenti dal 28 marzo 2020, la domanda deve essere presentata entro 40 giorni di calendario (termine perentorio) dalla data di avvio della procedura di consultazione sindacale.

La domanda può essere presentata per un periodo massimo di 2 mesi a partire dal 23 febbraio 2020, calcolati su base settimanale. Ciascuna domanda dovrà infatti interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi sabato e domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'orario. Nel caso di periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.

La domanda deve essere completa dei seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del richiedete;
- periodo di richiesta;
- numero di dipendenti interessati;

- numero di ore richieste;
- modalità della sospensione;
- presenza e regolarità del verbale di consultazione sindacale o dell'informativa alle OO.SS.

Le autorizzazioni saranno concesse dalla Regione secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda telematica entro 30 giorni dall'ultimo consuntivo presentato.

Le domande non complete degli elementi essenziali verranno riammesse solo a seguito dell'avvenuta integrazione della documentazione mancante richiesta dalla Regione Veneto.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di rigetto della domanda sarà inviata al datore di lavoro richiedente per via telematica mediante e-mail dal sistema operativo di CO Veneto. Nel caso di reiezione è possibile presentare ricorso in opposizione alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia di reiezione. L'esito del ricorso sarà comunicato entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso medesimo.

6. COMUNICAZIONI AZIENDALI

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare il modello SR41 dell'INPS per ciascun dipendente in CIGD covid-19 con tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo la tempistica e le modalità previste dalle Linee Guida della Regione del Veneto. Il datore di lavoro è tenuto a rispettare il termine perentorio (6 mesi) previsto dall'art. 44 comma 6 ter D.lgs.148/2015 e successive modifiche ed integrazioni.